

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999ADDE' 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Leonello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LOCISANO	Pietro	"
BONARDINNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CHIESTE

ASSENTI COSENTINO - CIOFFARELLI - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 1468

OGGETTO: Legge 64/86 - Il Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988/90 - deliberazione CIPE 3 agosto 1988 - Comune di Roccagorga (LT) - Realizzazione dei lavori di sistemazione Scuola di Musica Edificio Piazza Marconi - Approvazione della convenzione integrativa ed autorizzazione alla liquidazione.



OGGETTO: Legge 64/86 - II° Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988/90 - Deliberazione CIPE 3 agosto 1988 - Comune di Roccagorga (LT) - Realizzazione dei lavori di sistemazione Scuola Musica Edificio Piazza Marconi - Approvazione della convenzione integrativa ed autorizzazione alla liquidazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

VISTA la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la deliberazione CIPE del 3 agosto 1988 con la quale è stato approvato il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988/90;

VISTA la deliberazione della GR n. 7393 del 4.8.1989 concernente l'attivazione degli interventi approvati con deliberazione CIPE del 3 agosto 1988, relativi all'esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle Regioni;

VISTI gli allegati 1) e 2) della predetta deliberazione nei quali il Comune di Roccagorga (LT) risulta essere il Soggetto attuatore dell'intervento denominato "Scuola musica Edificio Piazza Marconi" di un importo omnicomprensivo di L. 334.000.000.=;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 6.2.1990, così come integrata dalla DGR 6946 del 6.8.1991, con la quale il sunnominato progetto è stato approvato ed i lavori stessi sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili;

VISTA la convenzione rep. n. 2734 del 18.11.1991 stipulata tra la Regione Lazio ed il Comune di Roccagorga (LT), con la quale sono stati definiti tempi e modalità di realizzazione dei lavori sopra citati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7632 del 26.9.1995 con la quale è stata autorizzata la perizia di variante e l'integrazione alla convenzione rep. n. 2734 del 18.11.1991;

VISTA la convenzione integrativa stipulata in data 21.2.1996 rep. n. 3798 tra la Regione Lazio ed il Comune di Roccagorga (LT) relativa ad integrazione alla convenzione rep. n. 2734 del 18.11.1991;

VISTA la DGR n. 2743 del 23.6.1998 con la quale è stata autorizzata la proroga della suddetta convenzione integrativa rep. n. 3798 del 21.2.1996 relativa a integrazione alla convenzione rep. n. 2734 del 18.11.1991;



VISTA, pertanto, l'ulteriore convenzione integrativa stipulata in data 23.10.1998 rep. n. 4400 tra la Regione Lazio ed il Comune di Roccagorga (LT) relativa a integrazione alle convenzioni rep. n. 2734 del 18.11.1991 e rep. n. 3798 del 21.2.1996;

RITENUTO di dover perfezionare la suddetta convenzione, conferendogli, con l'approvazione, l'elemento sostanziale e costitutivo del vincolo giuridico;

VISTI gli articoli 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e 36 della legge 19 maggio 1976 n. 335;

RITENUTO di doversi procedere all'erogazione dell'importo impegnato secondo le seguenti modalità, così come stabilito dall'art. 11 del predetto schema di convenzione:

- il 10% pari a L. 33.400.000.= dopo la stipula della convenzione;
- il 50% pari a L. 167.000.000.= dopo la trasmissione da parte del Comune di Roccagorga (LT) all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport del verbale di consegna dei lavori;
- il 30% pari a L. 100.200.000.= dopo l'invio da parte del Comune di Roccagorga (LT) all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport dello stato di avanzamento attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori;
- il 10% pari a L. 33.400.000.= dopo l'invio da parte del Comune di Roccagorga (LT) all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport della delibera di approvazione del collaudo e la determinazione della spesa finale dell'opera;

VISTO l'art. 9 della convenzione di cui trattasi;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

CONSIDERATO che il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ha in diverse occasioni, in ultimo con nota n. 8327/89 del 5 dicembre 1989, e n. 571/90 del 29 gennaio 1990, raccomandato alla Regione di accelerare la realizzazione degli interventi ed il concreto impiego delle somme stanziare;

RITENUTO necessario avvalersi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

VISTA la legge 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità

DELIBERA



1) le premesse formano parte integrante del presente deliberato;

2) di approvare e rendere eseguibile la convenzione integrativa relativa all'intervento denominato "Scuola Musica Edificio Piazza Marconi" stipulata in data 23.10.1998 rep. n. 4400 tra la Regione Lazio ed il Comune di Roccagorga (LT) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


3) di autorizzare l'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport a liquidare al Comune di Roccagorga (LT) la somma di L. 334.000.000.= secondo le modalità di seguito riportate:

- il 10% pari a L. 33.400.000.= dopo la stipula della convenzione;
- il 50% pari a L. 167.000.000.= dopo la trasmissione da parte del Comune di Roccagorga (LT) all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport del verbale di consegna dei lavori;
- il 30% pari a L. 100.200.000.= dopo l'invio da parte del Comune di Roccagorga (LT) all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport dello stato di avanzamento attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori;
- il 10% pari a L. 33.400.000.= dopo l'invio da parte del Comune di Roccagorga (LT) all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport della delibera di approvazione del collaudo e la determinazione della spesa finale dell'opera;

4) la spesa rientra nell'impegno n. 14909/99 assunto sul capitolo 28107. (TESTO 14808)

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. *1468*

DEL *23 MAR 1999* *en*

REPERTORIO N. 4400 DEL 23.10.1998

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

ROMA


SECONDO ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. N. 2734 DEL 18.11.1991 TRA LA REGIONE LAZIO ED IL COMUNE DI SOCCAGORGA (LT) REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MUSICA EDIFICIO PIAZZA MARCONI IN BASE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.7393 DEL 4.8.1989.

PREMESSO

- che la delibera CIPE 03.08.1988 ha approvato, ai fini del finanziamento a valere sulla legge n.64/86, il progetto di "Sistemazione Scuola Musica edificio Piazza Marconi" per un importo di £. 334.000.000;

- che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 6.02.1990, così come integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale n.6946 del 6.08.1991, ha disposto, tra l'altro, l'attivazione del finanziamento di £. 334.000.000:=- per la realizzazione dei lavori di sistemazione Scuola Musica edificio Piazza Marconi e ne ha individuato l'Ente con cui stipulare la convenzione nel Comune di Roccagorga;

Supelobò





- che con convenzione integrativa stipulata tra la Regione Lazio ed il Comune di Roccegorga Rep.n. 3798 del 21.02.96, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5080 del 25.06.1996, registrata a Roma - Ufficio di Registro Atti Privati in data 15.05.96, al n. C/19749, relativa ad integrazione alla convenzione Rep. 2734 del 18.11.1991, sono stati disciplinati il finanziamento dell'opera in questione e le conseguente realizzazione dei lavori stessi;

- che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 9499 del 6.12.1994, ha dettato nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla legge n.64/1986;

- che la Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2743 del 23.06.1998 ha stabilito di dover integrare la citata convenzione Rep.n. 3798 del 21.02.1996, relativa ad integrazione alla convenzione Rep.n. 2734 del 18.11.1991, con atto dalla cui data di esecutività decorrano nuovamente i termini di durata della convenzione stessa ed ha approvato lo schema del presente atto di proroga;

- che la Regione Lazio con la suddetta deliberazione n. 2743 del 23.06.1998 ha stabilito di sanare il periodo compreso tra la data di scadenza della

duplice



convenzione Rep.n. 3798 del 21.02.1996 relativa ad
integrazione alla convenzione Rep.n. 2734 del
18.11.1991 a la data di esecutività del presente
atto di proroga;

TRA

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via C.Colombo
n.212, C.F. 80143490581, rappresentata dal
Presidente pro-tempore della Giunta Regionale dott.
Pietro Badaloni, nato a Roma l'8.9.1946, in
esecuzione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2743 del 23.06.1998,

E


il Comune di ROCCAGORGA (LT) C.F.80004390599, nella
persona del Sindaco dr.ssa Angela Coia, nata a
Roccagorga il 15.02.1957, suo legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede Comunale,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

Art. 1

Le premesse nonché la convenzione integrativa
stipulata tra la Regione Lazio ed il Comune di
Roccagorga Rep. n.3798 del 21.02.1996, relativa a
integrazione alla convenzione Rep.n. 2734 del
18.11.1991, anche se non materialmente allegate,
costituiscono parte integrante del presente atto.



Art. 2

Il termine fissato dalla predetta convenzione integrativa Rep.n. 3798 del 21.02.1996, relativa a integrazione alla convenzione Rep.n. 2734 del 18.11.1991, all'art. 2, di 300 giorni, è prorogato fino alla scadenza di 120 giorni a decorrere dall'esecutività del presente atto di proroga.

Il periodo compreso tra la data di scadenza della convenzione integrativa Rep.n. 3798 del 21.02.1996, relativo a integrazione alla convenzione Rep. n.2734 del 18.11.1991 e la data di esecutività della presente convenzione si intende sanato.


Supplero

Art. 3

Tutte le altre disposizioni e condizioni fissate dalla convenzione Rep.n. 3798 del 21.02.1996, relativa a integrazione alla convenzione Rep.n. 2734 del 18.11.1991 sono confermate con il presente atto di proroga.

Roma 22-10-1998

Supplero



Roma, 23 ottobre 1998



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 68 R.D. 1578/1924 n.827 e art. 14 legge 4.1.1983 n° 15) Atto che la presente copia, composta di n. quattro fasciate, è conforme al suo originale.

Roma, 23 ottobre 1998

UFFICIALE ROGANEE

Giuseppe Galea

